

**CRITERI LOCALIZZATIVI DEGLI
IMPIANTI DA ENERGIE RINNOVABILI IN
EMILIA-ROMAGNA
(DAL N. 28/2010 E N. 51/2011)**

Relazione del Dott. Giovanni Santangelo

I PARTE

**Il contesto normativo
nel quale si inseriscono
le DAL 28 e 51**

1. Sentenze della Corte costituzionale

Secondo la Corte costituzionale, la disciplina dei criteri localizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili rientra tra le materie a potestà legislativa concorrente ed in particolare è riconducibile alla **“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”** (art. 117, comma 3, Cost.)

In particolare, la Corte ritiene che in tale disciplina, “pur non trascurando la rilevanza che riveste la tutela dell’ambiente e del paesaggio, si rileva centrale il profilo attinente alla gestione delle fonti rinnovabili in vista di un efficiente approvvigionamento verso i diversi ambiti territoriali” e la sua diretta riferibilità alle esigenze della produzione e dello sviluppo economico. (sent. 166/09 e 282/09).

1. Sentenze della Corte costituzionale

Inoltre, la Consulta ha affermato:

1. **l'esigenza unitaria di una disciplina valevole per tutto il territorio** nazionale, stabilendo che l'art. 12, del D.LGS. 387/2003 costituisce principio fondamentale della materia e dunque le sue previsioni devono essere puntualmente osservate dalle leggi e regolamenti regionali, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost;
2. che la normativa internazionale, comunitaria e nazionale manifesta un netto favor per le fonti energetiche rinnovabili, al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili, con l'effetto di doversi dichiarare illegittima ogni disciplina che impedisca o limiti in modo significativo la realizzabilità di tali impianti, per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.

1. Sentenze della Corte costituzionale

Con l'effetto che, con le sentt. 166/09, 282/09, **124/2010**, 85/2012, sono state dichiarate illegittime leggi regionali che prevedevano:

- **criteri localizzativi** regionali assunti prima delle LLGGNAZ,
- l'elevazione della **soglia massima per i titoli edilizi semplificati**
- **modifiche al procedimento unico**
- **compensazioni patrimoniali e oneri istruttori** (ammettendo invece le sole **compensazioni ambientali**)
- **moratorie** o l'**allungamento dei tempi** dei procedimenti
- **quote massime di energia producibile per tipologie di impianto,**
- **riserve di quote del mercato**

1. Sentenze della Corte costituzionale

Al contrario si è affermato che le LLGGNAZ,

- Avendo natura regolamentare
- In materia a legislazione concorrente

Sono vincolano le Regioni, oltre che per l'osservanza dei parametri sopra indicati, per ciò che :

“trova giustificazione nell'esigenza di mantenere integra la tutela ambientale e paesaggistica”
(sent. 275/2011)

1. Autonomia rispetto al governo del territorio

Si tratta dunque di una nuova e diversa disciplina (materia) che si affianca alle altre incidenti sul territorio (governo del territorio, paesaggio, ambiente, agricoltura, attività produttive).

Non può essere governata da Comuni e Province come se fosse uno degli oggetti disciplinati dal piano regolatore (V.TAR BO 383/2011).

L'evidente vicinanza con la disciplina pianificatoria, consente di utilizzarne gli strumenti, ma direi anche le logiche e l'impostazione, ma tenendo conto della peculiarità della specifica disciplina di settore.

2. D.LGS. N. 387 del 2003

Art. 12 - razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative :

- La costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione
- di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
- compresa anche la rimessa in pristino a seguito della dismissione dell'impianto

2. D.LGS. N. 387 del 2003

a) sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE UNICA ovvero a titoli abilitativi semplificati (DIA / CIL / PAS) per impianti minori

b) “Nel rispetto” delle normative in materia di

- Tutela del ambiente
- Del paesaggio
- Del patrimonio storico-artistico

2. D.LGS. N. 387 del 2003

c) Il procedimento unico si svolge sostanzialmente nella forma:

- di una conferenza di servizi
- con la partecipazione di tutte le amministrazioni “interessate” (chiamate dalla legge ad esprimere atti di assenso alla realizzazione degli impianti)
- che valuta primariamente il rispetto di detta normativa di tutela

2. D.LGS. N. 387 del 2003

d) talune precisazioni per gli IMPIANTI IN ZONA AGRICOLA:

- non occorre la variante urbanistica localizzativa o normativa (gli impianti FER sono compatibili con la destinazione agricola)
- in tali ambiti “si dovrà tener conto” (in sede di autorizzazione unica / PAS / rilascio del PdC) delle disposizioni in materia:
 - di sostegno nel settore agricolo (Tradizioni agroalimentari e Tutela della biodiversità)
 - Patrimonio Culturale
 - Paesaggio rurale

2. D.LGS. N. 387 del 2003

NB: vi sottolineo che le linee guida nazionali tendono a “convertire” tali esigenze di tutela in criteri generali per un corretto “inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio” (Parte IV): richiedendo una “progettazione legata alle specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento” (lett. E.)

- **ESIGENZA DELLA ISTRUTTORIA DI MERITO DEL PROGETTO E ONERE DI MOTIVAZIONE SULLA COMPATIBILITÀ AMB., PAES., ECC. DELL’IMPIANTO**

2. D.LGS. N. 387 del 2003

e) sono previste linee guida nazionali (LLGGNAZ), aventi ad oggetto:

1. lo svolgimento del procedimento unico
2. criteri per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio (in part. quelli eolici)
3. **Indicazioni alle Regioni per la definizione delle aree e siti non idonei**

2. D.LGS. N. 387 del 2003

f) Le Regioni:

1. possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei, in attuazione di tali linee guida
2. adeguano la propria normativa sullo svolgimento del procedimento unico entro 90 GG,
 - trascorso inutilmente tale termine si applicano le regole delle linee guida nazionali (per i soli due contenuti sopra riportati)

NB la individuazione degli ambiti non idonei è di sola competenza regionale

3. Linee guida nazionali

Le LLGGNAZ (decreto 10 set 2010) sono correttamente attuative del dettato del D.Lgs 387:

A) occupandosi specificamente:

- del regime delle autorizzazione e del procedimento unico
- di criteri generali sull'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio (?) con particolare riferimento agli impianti eolici (all.4)

B) Dettando “solo” alcuni criteri generali per l'individuazione di aree non idonee, da parte delle Regioni

3. Linee guida nazionali

Pertanto, in assenza di un atto regionale, di recepimento di dette discipline sulle autorizzazioni, sul procedimento e sui criteri di inserimento degli impianti dal 3 gennaio 2011 (90GG DALL'ENTRATA IN VIGORE)

Si applicava la relativa normativa statale (recepimento automatico).

Mentre, in assenza di atti regionali, non opererebbe alcuna individuazione di aree non idonee

II PARTE

**Le Deliberazioni dell'Assemblea
Legislativa**

6 dicembre 2010, n. 28 e

26 luglio 2011, n. 51

1° Provvedimento regionale : DAL 28

- **criteri localizzativi STRALCIO** relativi ai soli impianti fotovoltaici
- Rinviandosi ad un successivo atto per i criteri localizzativi riferiti alle altre tipologie di impianti
- Restando immutata la disciplina sui procedimenti e atti autorizzativi

Contenuti dei provvedimenti regionali

- **NB:** Quello che diremo da qui in poi ha costituito l'impostazione generale della DAL 28 ma è stato pienamente confermato dalla delibera n. 51 (che ha applicato la stessa metodologia)

1. Atto programmatico

Secondo i par. 1.2 e 6.2. delle LLGGNAZ. le Regioni possono stabilire criteri localizzativi degli impianti con due modalità, attraverso:

1. Atti di tipo programmatico o
2. atti di tipo pianificatorio (variante al PTR)

Trattandosi di un provvedimento stralcio, è stata fatta la scelta per un atto programmatico perché:

- Non richiede i tipici adempimenti dei piani;
- Si è scelto di seguire fedelmente il processo di definizione progressiva descritto dalle LLGGNAZ

2. Processo di individuazione dei criteri localizzativi

PARAGRAFI 17.1. -17.3. DELLE LLGGNAZ:

l'attività di definizione delle aree e siti non idonei può svilupparsi in due momenti :

1° FASE :

ricognizione delle disposizioni di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e tradizioni agroalimentari locali, biodiversità e paesaggio rurale

2. Processo di individuazione dei criteri localizzativi

2°FASE:

da operarsi **dopo il decreto di BURDEN SHARING**
cioè dopo l'individuazione per decreto della quota minima di produzione di energia assegnata alla Regione per ciascuna tipologia di fonte rinnovabile

Con atto di programmazione

Che concili le politiche di tutela con quelle di sviluppo
e valorizzazione delle energie rinnovabili

**assicurando il raggiungimento degli OBIETTIVI
QUANTITATIVI fissati per la Regione**

2. Processo di individuazione dei criteri localizzativi

Per queste ragioni (atto stralcio e ricognizione delle tutele in essere) , la DAL 28 è definita, dalla lett. b) del deliberato, una DISCIPLINA DI PRIMA APPLICAZIONE, SUSCETTIBILE DI MODIFICAZIONI:

- (In sede di assunzione del secondo provvedimento, sui criteri localizzativi riferiti alle altre tipologie di impianti) NON SI SONO INTRODOTTE
- in sede di assunzione dell'atto di programmazione, successivo al burden sharing DUBITO

2. Processo di individuazione dei criteri localizzativi

Tant'è che la DAL 51 non ripete tale sottolineatura della propria provvisorietà, anche per evitare l'aspettativa di modifiche, analoga a quella che era presente (fino al luglio scorso) sul fotovoltaico !

2.1. Ricognizione delle tutele vigenti

I criteri localizzativi, sono stati stabiliti in questo modo:

- le aree e siti non sono stati definite ex novo
- ma operando una ricognizione delle principali discipline regionali di tutela già vigenti, nei campi già ricordati in precedenza
- **In questo modo le DAL 28/51 hanno avuto riguardo ad aree e siti già individuati da precedenti piani e atti amministrativi.**

2.1. Ricognizione delle tutele vigenti

- Da tali discipline di tutela sono stati **desunti** obiettivi e gradi di protezione e, conseguentemente non solo divieti ma anche limiti o condizioni all'insediamento degli impianti
- Da ciò l'indicazione nelle DAL di una motivazione sintetica per ogni disciplina

2.2. Aree idonee e non idonee

Abbiamo visto che il D.Lgs. 387 parla in modo sintetico di INDICAZIONE DI AREE E SITI **NON IDONEI**,

Ma le LLGGNAZ precisano che ciò può consistere in (par. 1.2.):

- Divieti e (Lettera A)
- Limitazioni (lettera B)
- Disposti che si possono esprimere anche (al contrario) in termini di ambiti sempre idonei o idonei condizionatamente (lettere C e D)

Avendo riguardo (par. 17.1.):

- A determinate aree,
- per specifiche tipologie di insediamento
- Per dimensione dell'impianto

2.2. Aree idonee e non idonee

“Le sole Regioni possono individuare aree e siti non idonei, riferiti a ciascuna categoria di impianto” (art. 12, comma 10, D.Lgs. N. 387 e Par. 1.2 LLGGNAZ)

Le DAL ribadiscono ciò (paragr 1.3 delle premesse DAL 28- paragr. 1.5 DAL 51), precisando che dal 6 dicembre 2010 / 5 agosto 2011 trovano applicazione solo i limiti le condizioni e i criteri localizzativi di cui allo stesso atto (salvo conferma dei PTCP)

Sono dunque superate tutte le indicazioni dei piani, programmi e atti altrimenti denominati assunte da Province e Comuni aventi questo medesimo contenuto

2.3. Efficacia dei criteri localizzativi regionali

Si rileva la palese contraddizione delle LLGGNAZ:

Pur trattandosi di criteri che derivano da obiettivi di tutela non compatibili con l'insediamento (tra quelli riconosciuti dal D.LGS 387 e dalle LLGGNAZ stesse), essi vanno intesi non come divieti ma come indicazioni “al fine di accelerare l'iter di autorizzazione” circa la “elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”

2.3. Efficacia dei criteri localizzativi regionali

Gli atti regionali non enfatizzano tale impostazione (che certo non semplifica né accelera il procedimento) e parla direttamente di aree in cui è preclusa la realizzazione degli impianti.

Ma tale natura non immediatamente prescrittiva (di DIVIETO) è stata **evidenziata** dal TAR E-R con SENT. N. 747 DEL 2011

2.3. Efficacia dei criteri localizzativi regionali

<< La delibera [n. 28] ... è priva di immediata lesività ... essendo la valutazione definitiva del progetto proposto (in termini di rilascio della relativa autorizzazione o di diniego della stessa) rimessa alla valutazione della competente amministrazione provinciale. >>

2.3. Efficacia dei criteri localizzativi regionali

Ricordate dunque: è l'autorizzazione unica (la VIA + la conferenza di servizi) che si esprime sulla

INCOMPATIBILITÀ TERRITORIALE

DELL'IMPIANTO:

(infrastrutturale, ambientale, paesaggistica ecc.)

Il contrasto con le indicazioni regionali, di per sé, **non è sufficiente** a precludere lo svolgimento del procedimento (con la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza)

2.3. Efficacia dei criteri localizzativi regionali

Se a ciò si aggiunge quanto ho evidenziato in precedenza:

ESIGENZA DELLA ISTRUTTORIA DI MERITO
DEL PROGETTO E ONERE DI MOTIVAZIONE
SULLA COMPATIBILITÀ AMB., PAES., ECC.
DELL'IMPIANTO

2.3. Efficacia dei criteri localizzativi regionali

Ne deriva che, anche se la richiesta di autorizzazione contrasta con le DAL regionali:

- la Provincia deve **convocare** la Conferenza di servizi;
- Deve essere avviato il procedimento di **VIA**
- Ad esito dell'istruttoria del progetto il **provvedimento finale negativo** deve comunque **motivato** circa il contrasto con le esigenze di tutela, ecc. sia pure **con riferimento rafforzato all'atto regionale.**

2.4. Efficacia delle altre previsioni di tutela

Per questa ragione, non sono inefficaci le previsioni di piano che dettino prescrizioni:

- riferite alla generalità delle trasformazioni del territorio
- che attengono ai requisiti o limiti di compatibilità ambientale, paesaggistica, storico-artistica, delle trasformazioni

Tali previsioni dovranno essere prese in considerazione dalla C.d.S., ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, qualora riguardino profili o tematiche non esaminate dalle DAL 28 e 51 (es. area esondabile o in frana).

3. Normativa transitoria:

3.1. della DAL 28/2010

la DAL 28 non si applica (lettera c deliberato) agli impianti per i quali, alla data di approvazione della delibera stessa, cioè al 6 dicembre:

1) sia stato concluso il procedimento di autorizzazione (non importa che non siano iniziati i lavori)

2) sia stato avviato il procedimento, in modo formale:

- Con la presentazione della domanda di autorizzazione
- Corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente alla medesima data (problema di cosa era vigente al 6 dicembre e cosa richiedevano le province)

3.1 Normativa transitoria della DAL 28/2010

3) risultano già ammessi a finanziamento pubblico (europeo, statale, ecc.), pur non essendo stati in precedenza autorizzati o non avendo avviato il procedimento.

3.2 Normativa transitoria della DAL 51/2011

La Dal 51/2011:

- non si pone **l'urgenza di bloccare** il processo di presentazione delle istanze
- valuta piuttosto che gli impianti considerati hanno **significativi impatti ambientale**

Di conseguenza

- non anticipa l'efficacia alla data di approvazione
- Prevede che per alcuni procedimenti non si applichino i criteri localizzativi, ma **impone che siano adeguati a talune prescrizioni** di natura tecnica, attinente agli impatti più rilevanti degli impianti

3.2 Normativa transitoria DAL 51/2011

“I criteri localizzativi” della DAL 51 non si applicano (lettera b deliberato) agli impianti per i quali, alla **data di pubblicazione sul BURERT** della delibera stessa, **cioè al 5 agosto 2011**:

- 1) sia stato concluso il procedimento di autorizzazione (non importa che non siano iniziati i lavori)
- 2) sia stato avviato il procedimento, in modo formale:
 - Con la presentazione della domanda di autorizzazione / titolo semplificato
 - Corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente alla medesima data (cioè quanto previsto dalle LL.GG.Naz).

3.2 Normativa transitoria DAL 51/2011

3) risultano già ammessi a finanziamento regionale ma limitatamente a due procedure regionali in corso (AEA - DGR 142/2010 e impianti di Enti locali - DGR 2056/2010);

4) Sia stata presentata domanda di accesso a finanziamento pubblico

5) Impianti previsti per lo sviluppo o la riconversione del Settore bieticolo-saccarifero

.

3.2 Normativa transitoria DAL 51/2011: prescrizioni tecniche

A. Per gli impianti da biogas e di produzione di biometano, da biomasse, non soggetti ai criteri localizzativi:

- in quanto sub 1), 2) e 3):
 - concluso il procedimento di autorizzazione
 - sia stato avviato il procedimento
 - già ammessi a finanziamento regionale
- ovvero perché esistenti

OBBLIGO di immediato adeguamento al Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene (biogas)

OBBLIGO alla scadenza della prima autorizzazione di adeguamento alle (altre) prescrizioni tecniche per:

- mitigazione degli impatti ambientali (biogas)
- Emissioni in atmosfera (biomasse)

3.2 Normativa transitoria DAL 51/2011

INOLTRE

B. Per gli impianti eolico e idroelettrici,
possibilità per le Province,

- entro 60gg (scaduta 5 ott)
- d'intesa con la Regione

di confermare le previsioni del PTCP circa la non idoneità di talune aree alla localizzazione di detti impianti

4. Alta Valmarecchia

Le disposizioni previste dalle DAL 28/51 si applicano anche ai Comuni dell'Alta Valmarecchia.

Per tali ambiti ha assunto un particolare significato **l'apposita deliberazione della Giunta regionale** che individua cartograficamente gli ambiti e i siti per l'installazione di impianti fotovoltaici, **in coerenza** con le indicazioni del medesimo atto (lettera e) del deliberato DAL 28)

4. Alta Valmarecchia

- per la DAL 28 è stato disposto che tale delibera per la sua peculiarità fosse assunta autonomamente,
- per la DAL 51 ciò non è stato più necessario

5. La delibera di giunta reg. ricognitiva

Il punto 6/8 della premessa delle DAL 28/51 prevede una **delibera di Giunta, meramente ricognitiva** degli ambiti interessati dalle prescrizioni :

La Delibera 17 gennaio 2011, n. 46

individua le leggi, piani, gli atti, con cui sono stati individuate le aree e i siti regolati dalla DAL 28, e assume, ove possibile:

- I loro elenchi
- La rappresentazione cartografica delle relative perimetrazioni

5. La delibera di giunta reg. ricognitiva

Per consentire agli operatori una migliore conoscibilità dell'elenco e delle planimetrie delle aree e siti non idonei tale delibera e la relativa cartografia sono state pubblicate sul sito web regionale (obbligo di pubblicazione par. 6.2. LLGGNAZ):

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/fonti-rinnovabili/cartografia-regionale>

5. La delibera di giunta reg. ricognitiva

Nelle prossime settimane sarà assunto il relativo provvedimento **per la DAL 51**, che avrà un'efficacia meno rilevante, in quanto la DAL 51 ha utilizzato le stesse categorie di beni vincolati presi in considerazione dalla DAL 28 e già individuati cartograficamente dalla delibera 51

Lo stesso vale per l'Alta Valmarecchia: da cui il fatto che non è stata prevista una delibera ad hoc.

6. Disponibilità delle aree interessate : DAL 28

Il soggetto che richiede l'autorizzazione deve dimostrare di avere la “**disponibilità**” dell'area interessata.

Dal momento che – a differenza dei processi di urbanizzazione – non tutte le aree richieste sono sottratte agli usi agricoli, appare utile distinguere tra:

- le aree su cui indice l'insediamento complessivo (area recintata) e
- le restanti aree di cui il soggetto richiedente dimostri la disponibilità ai fini dell'ammissibilità del dimensionamento richiesto.

6.1. Titolarità dell'area recintata : DAL 28

Per l'area recintata, il soggetto deve dimostrare una disponibilità piena, con un titolo analogo a quanto previsto dalla normativa edilizia per le nuove costruzioni:

- di un diritto reale o obbligatorio
- che dia titolo a realizzare e mantenere l'impianto sulla stessa,
- per tutta la durata del periodo di esercizio dell'impianto (vita utile + ripristino).

6.2. Asservimento delle altre aree conteggiate: DAL 28

Per le altre aree computate per la realizzazione dell'impianto,

- vale la regola che non possono essere conteggiate per la realizzazione di altri impianti (punto 7 premesse),
- ma se ne deve consentire comunque l'utilizzazione agricola, da parte del richiedente, o del suo dante e avente causa .

Per raggiungere entrambi questi obiettivi lo strumento che appare più semplice e sicuro è il ricorso all'istituto del **c.d. asservimento**.

6.2. Asservimento delle altre aree contegiate

Se il richiedente non ha la titolarità piena di tutte e due le tipologie di aree può risultare sufficiente:

1. La sottoscrizione della domanda di autorizzazione da parte del proprietario delle aree contigue interessate (come assenso di massima preliminare all'intervento sulla propria area) ovvero la presentazione del contratto preliminare.

2. La stipula e allegazione alla pratica del contratto pubblico (rogito) di costituzione della servitù e la relata della relativa trascrizione nei registri immobiliari, prima del rilascio dell'autorizzazione.

Eccezione per i contratti di affitto agrario

III PARTE

I criteri di localizzazione degli impianti fotovoltaici

Sintesi sui criteri localizzativi

In termini urbanistici, si può dire che l'insieme del territorio regionale non urbanizzato è stato classificato (in ragione delle tutele in esso già presenti) in tre categorie, a crescente capacità insediativa di impianti fotovoltaici:

A. non idoneo

B. idoneo con limitazioni (e condizioni)

C. idoneo senza limitazioni (e condizioni)

D. a ciò si aggiunge l'espressione di un favor generale per gli impianti sugli edifici o IN SUBORDINE a terra a servizio degli edifici con il limite dell'autoconsumo

Aree di tipo A (aree non idonee)

Le aree sub A, interessano le maggiori tutele di :

- PTPR e vincoli paesaggistici specifici
- Parchi e riserve naturali
- Rete natura 2000
- Aree percorse dal fuoco

Aree A.1.

A.1. aree di particolare tutela paesaggistica:

- 1.0. zone di tutela naturalistica (art. 25)
- 1.1. sistema forestale e boschivo (art. 10)
- 1.2. zone tutela della costa e dell'arenile (art. 15)
- 1.3. invasi ed alvei (art. 18)
- 1.4. crinali di particolare tutela dei PTCP (20,c. 1)
- 1.5. calanchi (art. 20, c.3.)
- 1.6. complessi e aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, lett. a e b1)

Aree A.1.

Dal punto di vista della specifica individuazione delle aree interessate:

- La **DAL 28** si riferisce alla NTA del PTPR
- La **DGR 46** opera la conversione alle norme del PTCP
- Sul sito web regionale sono pubblicate le relative cartografie provinciali

- La **DGR 46** richiama la necessità di verificare i perimetri dei PSC/PRG, vista la possibilità di apportare rettifiche non sostanziali alle perimetrazioni per farle coincidere con elementi fisici del territorio

Aree A.1.

Ad essi si aggiungono :

1.7. gli immobili interessati da vincolo paesaggistico specifico (aree di notevole interesse pubblico) (DGR 46: individua \pm 200 ambiti individuati con decreto ministeriale o delibera di GR, di cui si pubblica per la prima volta l'elenco e le perimetrazioni)

1.8. (tutte) le aree percorse dal fuoco come accertate negli ultimi 10 anni (DGR 46: cartografia della protezione civile regionale)

Aree A.2. e A.3.

A.2. zone A e B dei Parchi nazionali interregionali e regionali.

A.3. Riserve naturali statali e regionali (L. 394/91 e LR 6/2005)

DGR 46: elenco delle leggi e delibere con cui sono state approvate dette perimetrazioni di parchi e riserve e pubblicazione delle relative cartografie

Aree A.4. e A.5.

A.4. **aree forestali a doppia tutela**, che cioè risultino:

- Sia soggette a vincolo paesaggistico (come definite ai sensi del D.Lgs. N. 227 del 2001)
- Sia incluse nella Rete Natura 2000 ovvero nelle zone C, D o aree contigue di Parchi

A.5. **aree umide**, che siano:

- Incluse nella Rete Natura 2000,
- In cui siano presenti acque lentiche e zone costiere (individuate dalla DGR n. 1224/2008)

Aree di tipo B. (aree idonee)

Aree di tipo B: aree idonee all'installazione, ma con significative limitazioni

4 livelli di tutela, cui corrispondono diversi vincoli all'insediamento che attengono:

1. al soggetto richiedente
2. al rapporto superficie interessata dall'impianto e terreni nella disponibilità del richiedente
3. alla potenza nominale dell'impianto

Aree B.1.

B.1. cd Fasce di pertinenza fluviale zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 PTPR)

1. Impresa agricola
2. (nessun limite dimensionale)
3. Potenza nominale complessiva max 200 KW

Aree B.3.

B.3. aree poste ad altitudini superiori ai 1200 metri (art. 9, c. 5 PTPR)

Nelle quali sono ammessi rifugi, bivacchi, alpeggi, ma anche aziende agricole e zootecniche non intensive

1. per qualsunque attività ivi legittimamente insediata
2. (nessun limite dimensionale)
3. Solo impianti destinati all'autoconsumo

Aree B.2.

Le B.2. e B.4. hanno la stessa disciplina

B.2. - restanti zone di tutela paesaggistica

- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19)
- Altre aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 21, c. 2, lett. b.2. c e d)
- Partecipanze, bonifiche storiche e usi civici (art. 23 c. 1, lett. a, b, c, d)
- Elementi di interesse storico testimoniale (art. 24)
- Dossi di pianura (art. 20, c. 2)
- Crinali non specificamente tutelati (art. 20, c. 1. lett. a)

DGR 46: Le modalità di individuazione delle aree sono le stesse indicate in precedenza

Aree B.4.

B.4. – aree agricole in cui sono in essere coltivazioni certificate biologiche o a denominazione di origine controllata (DOC), controllata e garantita (DOCG), protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) o tipica (IGT)

DGR 46: per l'individuazione delle aziende agricole che siano, al momento della domanda, sottoposte ai disciplinari conseguenti alla certificazione della coltivazione, occorre fare riferimento alle informazioni in possesso dei consorzi di tutela, disponibili anche presso uffici regionali

Disciplina aree B.2. e B.4.

1. Impresa agricola
2. Superficie occupata max 10% di quella agricola disponibile
3. Potenza nominale complessiva max 200 KW + 10 KW x ha, per un max di 1MW

NB: PER LA REALIZZAZIONE DI 1 Mw

occorrono dunque **± 82 ha** in disponibilità:

2 ha x 200 Kw

80 ha x 800 Kw

Aree B.5.

B.5. zone C dei Parchi (aree di protezione) e restanti aree della Rete Natura 2000

1. Qualunque richiedente
2. Superficie occupata max 10% di quella disponibile
3. Potenza nominale complessiva max 200 KW

DGR 46: Le modalità di individuazione delle aree sono le stesse indicate in precedenza

Aree B.6.

B.6. zone D dei Parchi, secondo

- sia la L. 394/91 (aree di promozione economica e sociale)
- sia la L.R. n. 6/2005 (terr. urbano e urbanizzabile)

e aree contigue

1. Qualunque richiedente
2. Superficie occupata max 10% di quella disponibile
3. Potenza nominale complessiva max 200 KW + 10 KW x ha, per un max di 1MW

DGR 46: Le modalità di individuazione delle aree sono le stesse indicate in precedenza

Aree B.7.

B.7. restanti parti delle zone agricole:

territorio rurale **non soggetto a specifici vincoli** (né a quelli di cui alle aree A. né a quelli di cui alle aree da B.1. a B.6.)

1. Qualunque richiedente
2. Superficie occupata max 10% di quella disponibile e **contigua***
3. (nessun limite di Potenza nominale complessiva)

* Per i **Comuni montani** non è richiesto il requisito della contiguità.

La contiguità non viene meno per la presenza di corsi d'acqua, strade e altre infrastrutture lineari che attraversino le aree in disponibilità.

Aree di tipo C. (aree idonee senza limitazioni)

C. Aree comunque idonee all'istallazione e senza limitazioni (soggettive, di superficie e di potenza), se collocate al di fuori delle aree A

Per quanto riguarda il territorio agricolo, si tratta dunque di aree marginali o comunque già compromesse da precedenti attività umane o con nesso funzionale con opere lineari

> Elencazione esemplificativa o tassativa?

Aree C.1.

C.1. Aree in zona agricola (fuori dalle aree A.):

- a) Fasce di ambientazione e aree pertinenziali di opere pubbliche lineari
- b) Rispetti stradali e aree intercluse PREVIO ASSENSO DEL GESTORE
- c) rispetto ferroviario PREVIO ASSENSO DEL GESTORE
- d) Fasce di rispetto degli elettrodotti
- e) Aree a servizio di discariche di rifiuti non più in esercizio
- f) e g) Aree a servizio di depuratori e di impianti di sollevamento delle acque
- h) Aree di cava dismesse se compatibile con la destinazione finale

Aree C.2 e C.3.

C.2. parti del **territorio urbanizzato per attività produttive** comprese le AEA e i Poli Funzionali

C.3. utilizzo di arredi urbani e attrezzature urbane di nuova concezione negli ambiti per infrastrutture per l'urbanizzazione (opere di urbanizzazione primaria) **es. parcheggi**

Aree C.4. e C.5.

C.4. colonie marine e insediamenti storici e strutture insediative storiche non urbane (artt. 16 e 22 del PTPR):

Solo localizzazione sugli edifici, purché:

- Compatibili con la normativa di tutela degli stessi (edifici vincolati)
- (Nell'osservanza delle NTC, per quanto attiene all'aumento dei carichi)

NB differenza con D: non è prevista la possibilità di collocazione a terra ove la collocazione sulle coperture non sia fattibile

C. 5. aree a servizio o funzionali di impianti di risalita, purché:

- L'impianto fotovoltaico non sia collocato in area di tipo A
- L'energia elettrica prodotta sia utilizzata per il fabbisogno degli impianti stessi

D. Inseediamento privilegiato sugli edifici

D. Favor assoluto per la realizzazione degli impianti sugli edifici, purché:

- Compatibili con la normativa di tutela degli stessi (edifici vincolati)
- Nell'osservanza delle NTC, per quanto attiene all'aumento dei carichi

Senza limitazioni (soggettive, di superficie e di potenza)

d. Installazione a terra

IN SUBORDINE

- Fuori dalle aree A
- solo quando si dimostri che l'installazione sulle coperture non sia fattibile,

è ammessa **l'installazione a terra**, limitata però:

- solo per l'autoconsumo
- e comunque per una potenza nominale max di 20 KW

IV PARTE

I criteri di localizzazione degli impianti eolici, da biogas, da biomasse e idroelettrici

Sintesi sui criteri localizzativi della DAL 51

Anche la Dal 51 **classifica il territorio regionale in categorie,** a crescente capacità insediativa degli impianti

Inoltre, a differenza della DAL 28, stabilisce importanti **prescrizioni tecniche** per ciascuna tipologia di impianto, che costituiscono **requisiti per l'ammissibilità dello stesso.**

IMPIANTI EOLICI

IMPIANTI EOLICI: A. Zone non idonee

ZONE A

1. aree di particolare tutela paesaggistica:

1.1. zone di tutela naturalistica (art. 25)

1.2. sistema forestale e boschivo (art. 10) AD ESCLUSIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI DAL PTPR STESSO

1.3. zone tutela della costa e dell'arenile (art. 15)

1.4. invasi ed alvei (art. 18)

1.5. crinali di particolare tutela dei PTCP (20,c. 1)

1.6. calanchi (art. 20, c.3.)

1.7. complessi e aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, lett. a e b1)

IMPIANTI EOLICI: Aree non idonee

Ad essi si aggiungono :

1.8. gli immobili interessati da vincolo paesaggistico specifico (aree di notevole interesse pubblico) (DGR 46: individua \pm 200 ambiti individuati con decreto ministeriale o delibera di GR, di cui si pubblica per la prima volta l'elenco e le perimetrazioni)

2. (tutte) le aree percorse dal fuoco come accertate negli ultimi 10 anni (DGR 46: cartografia della protezione civile regionale)

IMPIANTI EOLICI: Aree non idonee

3. le aree di frana attiva, individuate dai PTCP
4. zone A e B dei Parchi nazionali interregionali e regionali.
5. Riserve naturali statali e regionali (L. 394/91 e LR 6/2005)

IMPIANTI EOLICI: Aree idonee con condizioni

ZONE B.

aree poste ad altitudini superiori ai 1200 metri
(art. 9, c. 5 PTPR)

1. Qualora l'impianto risulti di elevata efficienza, in termini di alta produttività specifica (= più di 1800 ore/anno di funzionamento alla piena potenza nominale)
- 2.A al servizio di qualunque attività ivi legittimamente insediata
3. Solo impianti in regime di autoproduzione

IMPIANTI EOLICI: Aree idonee con condizioni

ZONE C.

- zone C e D e aree contigue dei **Parchi**
- Le zone di protezione speciale **ZPS**
- **Alcuni SIC** appenninici, espressamente elencati

Due prescrizioni:

1. Idonee per aerogeneratori di potenza nominale complessiva non superiore a 20 Kw
2. In regime di autoproduzione

IMPIANTI EOLICI: Aree idonee con condizioni

ZONE D.

1. Senza limiti di potenza nominale complessiva, nelle:
 - altre zone ad elevata efficienza
 - AEA e aree industriali e portuali
 - aree a servizio di discariche di rifiuti non più in esercizio
 - aree di cava dismesse se compatibile con destinazione finale
2. Un unico impianto, con potenza massima non superiore a 60 KW, nelle restanti aree agricole.

IMPIANTI EOLICI: Aree idonee con condizioni

E. Edifici esistenti, ovunque ubicati:

Ammissibilità di “singoli” impianti di microeolico

Nell'osservanza della normativa di tutela degli edifici
e della sicurezza sismica.

IMPIANTI A BIOGAS E PRODUZIONE DI BIOMETANO

IMPIANTI DA BIOGAS: A. Aree non idonee

ZONE A.

rispetto agli eolici, viene ridotto l'elenco delle aree inidonee

Gli impianti a biogas risultano così ammessi anche:

- nei prati stabili nell'ambito delle aree di tutela naturalistica art. 25 PTPR (vedi succ. zone C)
- nelle aree boscate
- negli ambito con vincolo specifico paesaggistico
- nelle frane attive (?)

IMPIANTI A BIOGAS: Aree idonee con condizioni

ZONA B (def. non idoneo) = rischio clostridi in

- territorio del Comprensorio di produzione del formaggio **Parmigiano-Reggiano**

Due condizioni di ammissibilità, tra loro alternative:

- a) impianti che non utilizzino silomais o altre essenze vegetali insilate
- b) l'utilizzo agronomico del residuo (spandimento del digestato) *avvenga al di fuori* del Comprensorio

(due eccezione ex norma trans.: proc. in corso e riconversione settore bieticolo saccharifero)

IMPIANTI A BIOGAS: Aree idonee con condizioni

ZONA C (def. idoneo)

- zone di coltivazione dei **prati stabili** nell'ambito delle zone di tutela naturalistica (art. 25) (soprattutto colline Parma e Reggio)

Due condizioni di ammissibilità:

- a) da aziende agricole zootecniche ivi insediate
- b) non si utilizzi silomais o altre essenze vegetali insilate se l'impianto è nel territorio del Comprensorio del Parmigiano- Reggiano,

IMPIANTI A BIOGAS: Aree idonee con condizioni

ZONA D

- ad altezze superiori ai **1200 mt.** (art. 9, c. 5 PTPR)

Due requisiti di ammissibilità:

- a) **richiedente** ivi insediato
- b) impianto in regime di autoproduzione

IMPIANTI A BIOGAS: Aree idonee con condizioni

ZONA E

- Zone di Protezione Speciale ZPS
- Siti di Importanza Comunitaria SIC

Una sola condizioni di ammissibilità:

- a) **Richiedente** ivi insediato
(senza limiti di potenza)

IMPIANTI A BIOGAS: Aree idonee senza condizioni.

ZONA F

- Fuori dalle aree fin qui disciplinate (non idonee e idonee con prescrizioni)

Amnesso senza limiti di potenza (e altre condizioni)

IMPIANTI A BIOGAS: Prescrizioni tecniche

Paragrafo G.

Prescrizioni tecniche per tutti gli impianti a biogas:

a) Mitigazione degli impatti ambientali, nell'osservanza di criteri tecnici regionali (DELIBERA N. 1495/2001), **attraverso:**

a)-1. Valutazione (obbligatoria) dei seguenti fattori rilevanti circa gli impatti ambientali:

- Quantità e distanza di provenienza delle biomasse
- Se siano ottenute o meno da colture dedicate, in considerazione:
 - delle vocazioni del territorio
 - delle attività e produzioni locali

IMPIANTI A BIOGAS: Prescrizioni tecniche

a)-2. piano di monitoraggio delle emissioni odorigene (per un periodo successivo all'avvio dell'impianto e con possibilità di proroga o modifica del monitoraggio e di prescrizioni modificative dell'autorizzazione) **anche per gli impianti esistenti;**

a)-3. nel RUE, individuazione delle distanze minime, a condizione che siano compatibili con l'attuazione dei piani energetici e osservino i criteri regionali (da assumersi d'intesa con le Province)

IMPIANTI A BIOGAS: Prescrizioni tecniche

b) Cumulo degli impatti

obiettivo: evitare il cumulo degli impatti derivanti dalla concentrazione degli impianti:

prescrizione: gli effetti ambientali che derivano dalla realizzazione di ciascun impianto vanno valutati considerando quelli che derivano dagli impianti a biogas preesistenti,

Fatta **eccezione** per le AEA e le aree industriali

Possibilità per la Regione di emanare **criteri tecnici applicativi**, tenendo conto di distanze tra impianti e della tipologia degli impatti previsti

IMPIANTI A BIOGAS: Prescrizioni tecniche

c) Dispersione insediativa

Obiettivo: evitare la realizzazione di nuovi insediamenti isolati, che frammentino e alterino le caratteristiche del paesaggio rurale

Prescrizione: Ai fini localizzativi dei nuovi impianti,

- alla luce delle ragioni alternative:
 - Deve essere preferita la collocazione all'interno dei insediamenti rurali esistenti,
 - con il riuso di edifici esistenti
 - O, in subordine, in aderenza agli stessi

IMPIANTI A BIOMASSE

Impianti a BIOMASSE: aree idonee e non idonee.

ZONA A, B, C e D

Disciplina dei siti e aree **idonee e non** alla localizzazione degli impianti a biomasse

- **identica** a quella degli impianti a Biogas
- ad esclusione delle disposizioni dirette ad evitare l'inquinamento da **clostridi** dei terreni vocati a coltivazioni di pregio (terreni del Comprensorio del Parmigiano-Reggiano e prati stabili)

IMPIANTI A BIOMASSE: Prescrizioni tecniche

PARAGRAFO E

Prescrizioni tecniche per impianti a biomasse:

a) per impedire o ridurre le Emissioni in atmosfera,

1) **obblighi generali :**

1.1 dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili

1.2 dell'osservanza delle normative vigente per le diverse tipologie di impianti (industriali, a biomasse legnose, con motori a combustione interna)

2) **preferenza** per il ricorso a impianti in regime di cogenerazione e trigenerazione

IMPIANTI A BIOMASSE: Prescrizioni tecniche

3. **Garanzia del “saldo almeno zero”** nelle aree di superamento o a rischio di superamento dei limiti di inquinamento per il PM10 e il NO₂, attraverso:

- 3.1 **perimetrazione delle aree** di superamento o a rischio di superamento dei limiti di inquinamento,
(fig. 1 allegata alla DAL 51)
- 3.2. **attestazione**, a pena di irricevibilità della istanza, di detto saldo emissivo dell'impianto, anche grazie ad accordi e al riutilizzo anche differito dell'energia termica prodotta da parte di amministrazioni locali.
- 3.3 **l'osservanza di criteri tecnici regionali**, per l'individuazione del computo emissivo di impianti sopra i 250 KWt (DELIBERA N. 362/2012).

Impianti a BIOMASSE: Prescrizioni tecniche

4. nel RUE, individuazione delle distanze minime, a condizione che siano compatibili con l'attuazione dei piani energetici e osservino i criteri Regionali (da assumersi d'intesa con le Province)

COME PER GLI IMPINTI A I BIOGAS,

Impianti a BIOMASSE: Prescrizioni tecniche

b) Applicabilità principio “**cumulo degli impatti**” e “**dispersione insediativa**”, già previsti per gli impianti a biogas.

IMPIANTI IDROELETTRICI

IMPIANTI IDROELETTRICI: Zone non idonee

ZONA A.

Ampio elenco analogo a quello per gli impianti eolici, con le seguenti differenze:

- **non comprende** le zone di tutela della costa e dell'arenile e le frane attive
- **comprende** le aree sopra i 1200 m

IMPIANTI IDROELETTRICI: Prescrizioni

B. Prescrizioni

- a) Rispetto della **delibera n. 1793/2008** sulle derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico
- b) nelle **zone art. 17 PTPR**, verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica
- nelle **zone art. 18 PTPR**:
 - **All'interno dell'alveo inciso**, ammissibilità solo di impianti integrati alla briglia e che non alterino la funzionalità idraulica del corso d'acqua;
 - **Al di fuori dell'alveo inciso**, gli impianti devono essere totalmente interrati e non alterare la naturalità del sito
 - **La cantierizzazione** deve assicurare impatti minimi, sulla funzionalità idraulica e sugli elementi di naturalità e il completo ripristino dei luoghi